Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Sabato, 20 luglio** — **Numero 171**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro *e* **della Corona d'Italia:** *Nomine* — **Leggi e decreti: Legge** *n. 767 concernente disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative* — **R. decreto** *n. 728 col quale vengono portate modificazioni alle leggi vigenti riguardanti le ferrovie dello Stato* — **R. decreto** *n. 762 col quale viene portata un'aggiunta agli articoli 6 e 9 del regolamento per il servizio di pilotaggio nell'estuario veneto, approvato con R. decreto 13 marzo 1910* — **RR. decreti** *nn. 760 e 764 riflettenti erezione in ente morale ad approvazioni di statuti* — **R. decreto** *che classifica tra le strade provinciali di Napoli la strada comunale detta via Umberto I* — **Decreto Ministeriale** *che fissa le norme per l'alcool da adoprarsi nelle fabbriche di birra per la soluzione refrigerante* — **Ministero della pubblica istruzione**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del tesoro: *Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1912* — **Ministero della guerra**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avvisi* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - **Ispettorato generale del commercio**: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del*** *Regno.*

Parte non ufficiale.

Diario estero — Diario della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. il Re si è compiaciuto di nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti del 18 giugno 1911:

a gran cordone:

Nathan cav. Ernesto, sindaco di Roma.

Caetani duca di Sermoneta Onorato, senato del Regno.

Blaserna comm. prof. Pietro, vice presidente del Senato del Regno.

a commendatore:

Pizzarelli comm. ing. Giuseppe, sindaco di Catania.

a cavaliere:

De Mezzi cav. dott. Amedeo (conte), primo segretario presso l'Ufficio amministrativo della Consulta Araldica (Ministero dell'interno).

Con decreto del 25 giugno 1911:

a grand'uffiziale:

De Seta ing. comm. Luigi, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Mirabelli comm. Ernesto, tenente generale id. id. per gli affari della guerra.

a commendatore:

Battaglieri comm. avv. Augusto, sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Capaldo comm. avv. Luigi, id. id. per l'agricoltura, industria e commercio.

Falcioni comm. avv. Alfredo, id. id. per l'interno.

Gallini comm. avv. Carlo, id. id. per la grazia e giustizia e culti.

Vicini comm. avv. Antonio, id. id. per l'istruzione pubblica.

a cavaliere:

Pellegrino cav. Francesco, maggiore di fanteria a riposo, consigliere della Società di previdenza fra ufficiali del R. esercito e della R. marina.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreto del 23 aprile 1911:

a grand'uffiziale:

Barilari cav. Federico, ministro plenipotenziario di 1ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti 23 marzo e 2 giugno 1911.

a cavaliere:

La Gala cav. Federico, maggiore di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Igi cav. Alfredo, maggiore del genio, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti del 18 e 21 maggio 1911:

a grand'uffiziale:

Cali Edoardo, maggiore generale commissario nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

a cavaliere:

Cipriani Riccardo, capitano di fregata nello stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo.
Cellai Eugenio, maggiore macchinista R. marina, collocato in posizione ausiliaria.
Mosca Giovanni, id. id.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 27 aprile 1911:

a cavaliere:

Regina cav. Alessandro, agente superiore di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette con l'incarico delle funzioni d'ispettore, collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. il Re si è compiaciuto di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 18 giugno 1911:

a gran cordone:

Borgatta comm. avv. Carlo, senatore del Regno, segretario dell'ufficio di presidenza.
Sonnino barone Giorgio, questore del Senato del Regno.
Boncompagni Ludovisi Ignazio principe di Venosa, senatore del Regno.
Silvestrelli comm. Augusto fu Gio, Tomaso, di Roma.
Castellani comm. Augusto fu Fortunato di Roma.

a grand'uffiziale:

Roselli Lorenzini cav. uff. Ignazio, ingegnere architetto in Roma.

Con decreto 25 giugno 1912:

a gran cordone:

Calissano avv. comm. Teobaldo, ministro di Stato per le poste ed i telegrafi.
Credaro comm. prof. Luigi, id. id. per l'istruzione pubblica.
Leonardi-Cattolica comm. Pasquale, contrammiraglio, ministro segretario di Stato per la marina.
Nitti cav. prof. Francesco, ministro di agricoltura, industria e commercio.
Sacchi comm. avv. Ettore, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.
Tedesco comm. avv. Francesco, id. id. per il tesoro.

a grand'uffiziale:

Bergamasco comm. ing. Eugenio, sottosegretario di Stato per la marina.

ad uffiziale:

Giordano cav. Ernesto, tenente colonnello contabile nella riserva, consigliere della Società di previdenza fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

a cavaliere:

Marengo avv. Emilio, archivista nell'archivio di Stato in Genova.
Negri avv. Roberto, segretario reggente la segreteria del Consorzio nazionale in Torino.
Prato teologo don Pietro, parroco nel comune di Val della Torre (Torino).
Venturini dott. Alfredo, agente agronomo della R. tenuta di Castelporziano.
Confalonieri Giosuè, comandante il distretto di caccia di Monza.
Pecoraro Salvatore, id. di Castelporziano.

Sulla proposta del ministro degli esteri:

Con decreti del 9, 13 e 23 aprile 1911:

a commendatore:

Maraini cav. Enrico.
Galanti dott. Andrea.

a cavaliere:

D'Ambrosio Gennaro.
Pecci Achille.
Checchi Michele, agente coloniale di 5ª classe.
Cardusi Adolfo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 9, 23 e 26 marzo 1911:

a grand'uffiziale:

Guicciardi cav. Giovanni Antonio, maggiore generale in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Gardini cav. Enrico, maggior generale, collocato a riposo.

a cavaliere:

Allisio Giovanni, capitano di fanteria, in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Con decreto del 2 giugno 1911:

a gran cordone:

Zuccari cav. Luigi, tenente generale.

a grand'uffiziale:

Pecori Girardi, nobile e patrizio di Firenze conte Guglielmo, maggiore generale.
Beccaria Incisa cav. Ferdinando, id.
Severini cav. Gustavo, id.
Aureggi cav. Giuseppe, id.
Quercia cav. Ernesto, id.

a commendatore:

Thaon Di Revel cav. Adriano, maggiore generale.
Berra cav. Edoardo, id.
Torelli cav. Alfonso, id.
Buonini cav. Icilio, id.
Scotti cav. Arcangelo, id.
Malingri Di Bagnolo conte Alessandro, id.
Moria cav. Carlo, id.
Giardina cav. Antonino, id.
Gentile cav. Nicolò, colonnello personale permanente dei distretti.
Vitali cav. Attilio, colonnello artiglieria in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Salazar cav. Michele, colonnello di fanteria.
Gullo cav. Lorenzo, id. del genio.
Fanelli cav. Giacomo, direttore capo divisione amministrativo di 1ª classe Ministero guerra.
Poggi cav. Torquato, id. id. di 2ª id.

ad uffiziale:

Romagnoli cav. Pietro, colonnello di artiglieria.

Micagilo cav. Giacomo, colonnello commissario.
Massaria cav. Giovanni, id. di fanteria.
Franco cav. Pio, id. di artiglieria.
Zanotti cav. Achille, id.
Borghi cav. Achille, id. di fanteria.
Traina cav. Mario, id. dei distretti.
Raucci cav. Alessandro, id. id.
Rosanigo cav. Alberto, id. medico.
Selicorni cav. Carlo, id. id.
Terziani cav. Pietro, id. di fanteria.
Raccuglia cav. Pietro, id. id.
Molajoni cav. Agostino, id. id.
Biancoli nob. dei conti di Lugo cav. Enea, id. id.
Bolgheroni cav. Pietro, colonnello personale permanente dei distretti.
Dore Piras cav. Giovanni, colonnello personale permanente distretti in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Federzoni cav. Alberto, colonnello di cavalleria.
Bruschelli cav. Vittorio, ispettore superiore di ragioneria di 2ª classe nel Ministero della guerra.
Caviglia cav. Enrico, tenente colonnello stato maggiore.
Bajo cav. Augusto, colonnello del genio.
Cristofori cav. Polimante, tenente colonnello del genio.
Carton cav. Oreste, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Loperfido cav. Antonio, geodeta capo dell'Istituto geografico militare.
Sinigaglia cav. Girolamo, capo divisione ferrovie di Stato.

a cavaliere:

Giampietro Emilio, capitano di stato maggiore.
Suarez Edoardo, id. id.
Ferrari Nicola, id. di fanteria, applicato di stato maggiore.
Bosi Angelo, id. di fanteria.
Ferino Italo, id. di fanteria, in posizione ausiliaria.
Zamponi Francesco, id. di fanteria, applicato di stato maggiore.
Mannella Vitaliano, id. di fanteria.
Robino Aurelio, id. id. (bersaglieri).
Robiony Antonio, id. id.
Gillio Alessandro, id. id. (bersaglieri).
Tonolo Enrico, id. id. (id.).
Pizzarello Ugo, tenente id. (alpini).
Martinez Francesco, maestro direttore banda militare.
Cipriani Giuseppe, id. id.
Del Pozzo Alessandro, capitano d'artiglieria.
Tricomi Ettore, id. id.
Campolmi Giovanni, id. id.
Saccani Aleardo, id. id.
Mazzoni Maria Francesco, id. id.
Sarri Alberto, id. del genio.
Bacile Di Castiglione nob. Gennaro, id. id.
Antonucci Astolfo, capitano del genio.
Pedata Giovanni, tenente id.
Arnaud Cesare, id. id.
Ronco Raffaele, capitano nel personale permanente dei distretti in posizione ausiliaria, richiamato in servizio.
De Martino Eduardo, capitano commissario.
Picchiorri Emanuele, capitano di amministrazione.
Mamola Angelo, id. id.
Patriarca Vincenzo, id. id.
Mariotti Angelo, id.id.
Mosca Napoleone, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Leprini Leone, id. id., id.
Pezzini Emilio, capitano di amministrazione in posizione ausiliaria.
D'Angelo dott. Bartolomeo, segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Veca dott. Salvatore, id. id. id.
Cassano Autonino, archivista di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Romaldi Gaetano, id. id. id.
Salvetti Cosimo, id. id. id.
Drosi Vincenzo, maestro di scherma di 2ª classe negli Istituti militari.
Maggioni Silvio, primo ragioniere geometra di 2ª classe.
Glori Raffaele, primo ragioniere d'artiglieria di 1ª classe.
Bianchi Pietro, id. id. di 2ª classe.
Picardi Antonio, maggiore medico nella riserva.
Chiurazzo Stanislao, capitano contabile non più iscritto nei ruoli.
Bertuzzi Giuseppe, ingegnere civile.
Lazzoni Beniamino, direttore tecnico dello stabilimento di prodotti in coserva Torrigiani.
Signorini Pietro, id. id. Cirio.
Fanchiotti Giuseppe, capo controllo presso l'Amministrazione delle ferrovie Torino-Ciriè-Lanzo.
Nasi Carlo, ispettore delle ferrovie di Stato.
Giacheri Angelo, id. id.
Tosone Modestino, maresciallo nel R. esercito.
Balderi Isnardo, id. id.
Ticchi Riccardo, membro della presidenza della Società di Livorno.
Coletti Ruggero, direttore di tiro della Società di Venezia.
Viola Agostino, id. id. di Ferrara.
Carbone Giuseppe, id. id. di Pontedecimo.
Brigidi Espartero, id. id. di Montalcino.
Bucci Clodoveo, vice direttore di tiro della Società di Roma.
Poppi Giuseppe, id. id. di Alassio.
Crivellari Giuseppe, topografo capo di 2ª classe.
Raimondo Giovanni Battista, maggiore di fanteria.
Algise Carlo, sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe.
Busoni Italo, ingegnere geografo principale di 2ª classe.
Bettazzi dott. Rodolfo, prof. titolare di 2ª classe di lettere e scienze negli Istituti militari.
Costa dott. Gregorio, id. id. id.
Montesperelli patrizio peragino e conte di Poggio Aquilone dottor Omero, id. id.
Probst Rigoberto, id. id.
Liuzzi Guido, maggiore di fanteria.
Tani Luigi, maggiore di cavalleria.
Aliberti di Beinasco Amedeo, id.
Cigliutti Giuseppe, maggiore medico.
Bonomo Nicolino, id. id..
De Asmundis Vincenzo, id. commissario.
Conforti Giovanni, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Crispo Ubaldo, capitano medico.
Piccioni Venanzio, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo,
Miglio Bernardo, id. id. id.
Santoro Alfonso, capitano di fanteria (bersaglieri).
Frati Alfonso, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Ventrella Ferdinando, capitano dei carabinieri.
Rognoni Giovanni, capitano nel personale permanente dei distretti.
Sforza Vittorio, capitano di fanteria.
Severini Giov. Batt., capitano di artiglieria.
Ferraro Lorenzo, id. di fanteria.
Polto Eugenio, id. id.
Latini Carlo, id. id. (alpini).
Brambilla Martino, id. id. in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Marenco Colombano, capitano di fanteria.
Bollati Lorenzo, id. id.

Ferrighi Achille, capitano di fanteria.
De Furia Palmerino, id. id.
Ottina Pietro, id. id.
Malato Giuseppe, id. id.
Pinto Michele, id. id.
Morosini nobiluomo, patrizio Veneto Alessandro, id. id.
Martinengo Carlo, capitano di fanteria.
Casalini Aristide, id. id.
Iamaccaro Carlo, id. id.
Cossu Francesco, id. id.
Albani Ottorino, id. id.
Butta Gio. Batta, id. di artiglieria.
Merlo Pich Luigi, id. id.
Capello Carlo, id. di stato maggiore.
Sorvillo Amedeo, id. di artiglieria.
Fusco Nicola, capitano di amministrazione.
Isidoro Gaetano, capitano delle sussistenze.
Perris Nicola, id di amministrazione.
Botteri Emanuele, copitano d'amministrazione.
Alfieri Antonio, id. id.
Mira Giuseppe, id. id.
Rota Vittorio, id. nel personale permanente dei distretti.
San Martino di Strambino Annibale, capitano cavalleria.
Carracini Giuseppe, capitano commissario in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Gropallo Costantino, capitano d'artiglieria.
Sereno Giovanni, capitano nel personale permanente dei distretti.
Mascio Mariano, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Sormani Italo, capitano d'astiglieria id. id.
Pisapia Giuseppe, capitano d'amministrazione.
Marchesi Ambrogio, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Lapi Camillo, capitano dei carabinieri.
Altamura Giuseppe, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Bruno Francesco, capitano d'amministrazione.
Venezia Gennaro, id. id. di fanteria.
Cuzzo Crea Ugo, id. id.
Vivanet Francesco, id. id.
Levi Cattelan Adolfo, id. id.
Cimaglia Ignazio, id. id.
Bertolotto Giuseppe, id. id.
Sagramoso nob. conte Palatino Giovanni, id. id.
Somma Pasquale, capitano di fanteria.
Manara Giovanni, id. id.
De Ritis Vincenzo, id. id.
Barabino Vincenzo, id. id.
Primicerio Giuseppe, id. id.
Villanis Pietro, id. id. (Bersaglieri).
Smiraglia Stanislao, id. id.
Franchini Attilio, id. d'artiglieria.
Gatto Salvatore, id. id.
Marra Mario, id. id.
Fiorasi Leopoldo, id. id.
Verdiani Bardi Alfredo, id. id.
Giuffrida Luigi, id. id.
Frizzi Silvio, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Giustiniani Pietro, capitano di cavalleria.
Manfredini Luigi, id. id.
Picasso Francesco, id. id.
De Sparano Saverio, id. veterinario.
Mazzoleni Giovanni, id. dei carabinieri.
Appelius Giuseppe, id. id.
Palizzolo Di Ramione barone cav. Giuseppe, id. id.
Marini Pio, capitano medico

Adrower dott. Camillo, primo segretario amministrativo di 1ª classe Ministero guerra.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti dell'11, 18 e 21 maggio 1911:

a grand'uffiziale:

Genardini Archimede, maggior generale macchinista R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

a commendatore:

Cafiero Gaetano, capitano di fregata nello stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo.
Scotti Carlo, capitano di vascello id., collocato in posizione ausiliaria.

ad uffiziale:

Arata Pietro, capitano di porto di 2ª classe, collocato a riposo.

a cavaliere:

Cacace Vincenzo, aiuto contabile di 1ª classe, collocato a riposo con R. decreto di pari data, in considerazione delle sue speciali benemerenze, avendo preso parte alle campagne di guerra del 1860-61.
Cabianca Umberto, capitano macchinista R. marina, collocato in posizione ausiliaria.
Ettari Roberto, capitano medico nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.
Ferraro Gaetano, capitano macchinista id. id.
Masdea Enrico, sotto contabile di 2ª classe nella R. marina, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreti del 27 aprile, 11, 18 e 25 maggio 1911:

a commendatore:

Chisini cav. Carlo, colonnello nel corpo della R. guardia di finanza, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Ferretti cav. Giuseppe, agente superiore di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, incaricato delle funzioni d'ispettore, collocato a riposo.

a cavaliere:

Ramellini Romeo, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo.
Morandi Adolfo, ricevitore del registro, id. id.
Curcuruto Francesco, capitano nel corpo della R. guardia di finanza, id. id.
Fanti Gennaro, id. id., id. id.
Ricca don Giuseppe, parroco di Baidenasca.
Ghighetti avv. Pietro fu Giuseppe, conservatore dell'archivio notarile di Pinerolo.
Mosca Domenico fu Giuseppe, membro della Commissione mandamentale delle imposte dirette di Castellammare di Stabia.
Iacini conte dott. Stefano di Giovanni Battista, consigliere comunale di Milano.

Snlla proposta del ministro della pubblica istruzione:

Con decreti del 27 aprile e 4 maggio 1911:

ad uffiziale:

Coen prof. Achille, ordinario nel R. Istituto di studi superiori di Firenze, collocato a riposo.
Gabbiani Giuseppe, pittore in Napoli.

a cavaliere:

Gemma prof. Scipione, ordinario diritto internazionale nella R. Università di Siena.

Concari prof. Tullio, ordinario nei RR. Istituti tecnici, coll. a riposo.
Bizzarri prof. Decio, id. id.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreti del 27 aprile, 11 e 18 maggio 1911:

ad uffiziale:

De Albini cav. Adolfo, capo sezione di ragioneria nell'amministrazione centrale dei LL. PP.
Borzi cav. Luigi, ingegnere capo del comune di Messina.
Gandolfo cav. Lorenzo, ispettore dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato in occasione del suo collocamento a riposo.

a cavaliere:

Coggi Guido.
Grixoni Giovanni Maria.
Columbano avv. Martino.
Toussaint Ernesto, ispettore principale amministrazione ferrovie di Stato collocato a riposo.
Colombo Emilio, id. id. id.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto del 27 aprile 1911:

ad uffiziale:

Rugarli cav. Claudio, delegato del tesoro di 1ª classe, collocato a riposo con altro odierno decreto.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

Con decreto del 18 maggio 1911:

a cavaliere:

Giacchetti Teodorico, verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio e marchio dei metalli preziosi, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreto del 21 maggio 1911:

a cavaliere:

Urso Riccardo, primo ufficiale nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, collocato riposo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 303, 304, 307 e 332 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) sono sostituiti i seguenti:

Art. 303. — La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).

Le Provincie ed i Comuni possono essere nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

Salvo quanto è disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme d'imposta principale erariale risultante:

a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;

b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, numero 751 (testo unico).

Art. 304. — Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia.

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di

cui all'art. 303, all'autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, può produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.

Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 307. — Le Provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni nè dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi.

Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei Comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 304.

Art. 332. — Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto è stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

Art. 2.

La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge testo unico 17 luglio 1910, n. 569, è devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle Provincie.

La ripartizione fra le Provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle Provincie, il dieci per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della stessa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le Provincie per metà in ragione del numero degli automobili iscritti nei Comuni compresi nel territorio di ogni singola Provincia secondo la residenza legale dei possessori e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni Provincia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

Udita la Commissione consultiva di cui all'art. 1 sovracitato, istituita con i Nostri decreti 2 settembre e 6 ottobre 1911;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore generale, che lo presiede, e di nove consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e quattro fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono, all'atto della nomina, funzionari dello Stato.

In seno al Consiglio funzionano Commissioni consultive per l'esame preliminare degli affari più importanti, sui quali si richiedono deliberazioni del Consiglio stesso.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione a cui appartengono, a sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio e delle Commissioni sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

I consiglieri funzionari delle ferrovie durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermati: gli altri durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre il presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle legge per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per somministrazioni o lavori.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione:

1° approva le norme generali, le funzioni e le facoltà dei singoli servizi e degli uffici dipendenti;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50 mila;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire 5000, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi le lire 10,000. Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonchè le convenzioni per abbuoni sulle tariffe, vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 5000. Di queste vendite e permute sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti anticipati di stipendio, i collocamenti in disponibilità od aspettativa e l'esonero definitivo, nonchè la proroga del termine per l aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° delibera le indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità. Approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di Esposizioni, Congressi, pellegrinaggi e simili;

15° delibera sugli altri affari deferiti al Consiglio dalla presente legge, su quelli che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio e su qualunque proposta d'iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori

pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia dal ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'art. 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

Art. 7.

La direzione generale, oltrechè dai servizi dell'esercizio, movimento, trazione, veicoli, lavori, è costituita da servizi centrali e da unità speciali, il cui numero è determinato per decreto reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

I capi dei servizi dell'esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale.

La direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unità speciali possono risiedere in altre città del Regno.

Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, salvo la disposizione dell'articolo 872 del codice di commercio;

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonchè le provviste fino allo stesso limite;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le L. 10.000;

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;

l) approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;

m) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

n) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;

o) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

p) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento nè del Consiglio d'amministrazione, nè del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporrà al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 11.

Le linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali. Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell'esercizio hanno sede a Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio d'amministrazione di stabilire, ove lo richiedano bisogni di servizio, che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell'esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini.

Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori. Il numero, la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio provvederà pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine.

Art. 12.

Gli uffici compartimentali dell'esercizio costituiscono il compartimento. I capi degli uffici compartimentali dell'esercizio formano il Comitato di esercizio, presieduto dal capo compartimento. Il capo compartimento è all'immediata dipendenza del direttore generale.

I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado, iscritti rispettivamente ai numeri 1 e 2 della tabella organica approvata col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Il capo compartimento rappresenta il direttore generale, vigila sull'andamento del servizio, coordina le iniziative e l'azione degli uffici compartimentali, ed esercita personalmente, od a mezzo del Comitato, determinate facoltà. Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori più importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale. Le attribuzioni e facoltà del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali il direttore generale può temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento.

Il capo compartimento, salvo il disposto della lettera *c*) dell'articolo 10 della presente legge e dell'art. 872 del Codice di commercio, rappresenta l'Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto Reale di cui all'art. 11, e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento; fermo peraltro il disposto della lettera *c*) dell'art. 10 per le cause ivi contemplate.

Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un

fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'art. 15, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

La revisione dei prodotti del traffico è affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.

I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione è in facoltà di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Quando però occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi è deferito al giudizio della Corte dei conti.

Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente può ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso.

Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato, ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Mensilmente l'Amministrazione informa i ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull'andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pel versamento dei residui prodotti al tesoro.

Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d'urgenza.

Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50.000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti.

Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima. Il regolamento stabilirà quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata:

a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a lire 50.000, anche se ripartito in più anni;

b) con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a lire 50.000.

La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione d'importo superiore a lire 200.000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento.

Art. 36.

Le casse dipendenti dalla ragioneria raccolgono gl'introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o di anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal servizio centrale o dagli uffici staccati di ragioneria.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto Reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

Art. 37.

I cassieri e i sotto cassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

In occasione dei conti resi dai cassieri, la Corte pronunzia anche sulle

eventuali responsabilità incontrate dai sotto-cassieri, salvo che questi ultimi, nella vacanza dei cassieri, ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome.

Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905.

Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro 8 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'Amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

Il decreto Reale, di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione delle imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge anzidetta.

Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori, non oltrepassi L. 7500 per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le L. 7500 per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a L. 10.000 per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all' atto dell' applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49.

I treni viaggiatori delle linee secondarie e quelli delle linee principali ai quali siano applicate tariffe ridotte hanno soltanto la seconda e la terza classe. I treni accelerati ed omnibus delle linee principali possono avere soltanto la seconda e la terza classe; quelli misti anche la sola terza.

Pei treni suddetti sarà, ove occorra, provveduto per separare dagli altri viaggiatori quelli muniti di biglietto valevole per la prima classe.

Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale:

a) la concessione o la soppressione di stazioni e di fermate;

b) la conversione di stazioni in fermate e di fermate in stazioni.

Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garentie.

I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) un Consiglio generale del traffico. Sono inoltre istituite Commissioni locali del traffico con sede a Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Con decreto Reale saranno indicati i gruppi di provincie appartenenti alla circoscrizione di ciascuna Commissione locale.

Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni locali, per incarico del ministro e del direttore generale, o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe e al movimento ferroviario, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 7 del presente articolo; se ne potrà prescindere nei casi di urgenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale conoscenza dei bisogni del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di tre del Ministero di agricoltura, industria e commercio; di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie Reali sarde; di un membro da designarsi dall'associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore d'agricoltura fra i propri membri;

g) di due rappresentanti delle più importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato di accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

h) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

i) di due delegati delle Camere di commercio e di due delegati delle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;

l) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

m) di due membri eletti nel proprio seno dai rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, secondo norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Però i membri della categoria *e)* durano in carica fino a che fanno parte della Commissione locale; i membri della categoria *m)* durano in carica finchè conservano la qualità di rappresentanti del personale.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici uno dei membri del Consiglio è incaricato annualmente di fungere da vice presidente.

Art. 67.

Le Commissioni locali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico della regione.

Art. 68.

La Commissione locale si compone:

a) di un capo compartimento che la presiede e di due altri funzionari dell'Amministrazione, designati dal Consiglio di amministrazione;

b) di due membri delegati dalle Camere di commercio delle provincie interessate;

c) di due membri delegati dalle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;

d) di due membri eletti dai presidenti delle Deputazioni provinciali delle provincie interessate.

Art. 69.

Le Commissioni locali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente

Art. 70.

I membri delle Commissioni locali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie *b)* e *c)* e quelli delle Commissioni locali estranei all'Amministrazione ferroviaria non possono essere sostituiti da supplenti.

Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico e delle Commissioni locali del traffico, di cui agli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le spese di amministrazione per studi, dirigenza, sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette, e quelle per trasporti, per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino, sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad introdurre, durante l'esecuzione dei lavori, le modificazioni al progetto approvato che, senza alterare le linee generali del tracciato, abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni, di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tenere conto nel progetto.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all'industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l'esercizio. In tal caso sono deferite all'Amministrazione stessa tutte le facoltà ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all'autorità governativa.

Art. 79.

Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonchè ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.

È fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se si tratti di linee da essa esercitate.

Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonchè la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.

Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione può essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno, o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale.

Art. 80.

Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione è affidata di regola agli uffici stessi.

Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

Detta Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella città sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si riputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero foro del patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere inscritti nell'albo dei delegati.

Art. 82.

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale compie le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti, non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimento con le norme stabilite dal suddetto regolamento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti, sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, udita la Direzione generale di sanità del Regno.

Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni locali limitatamente alle linee comprese nei rispettivi gruppi di provincie di cui al secondo comma dell'articolo 61.

I membri del Consiglio generale del traffico che non risiedono nella capitale del Regno hanno diritto inoltre a una diaria di L. 20, e i componenti le Commissioni locali, che non risiedono nella città sede della rispettiva Commissione, ad una diaria di L. 15.

Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti per la parte riguardante la contabilità ed il riscontro, e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le modificazioni al regolamento stesso sono proposte dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed approvate per decreto Reale nella forma e con la procedura di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è modificato come segue:

Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte del funzionario designato dall'Amministrazione a presiederla e di sette membri, dei quali quattro nominati dall'Amministrazione e tre in rappresentanza del personale.

I rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, eleggono nel loro seno i tre membri della Commissione consultiva centrale; i delegati di ciascun compartimento

per la elezione dei rappresentanti eleggono nel loro seno i tre della rispettiva Commissione compartimentale. Le elezioni saranno regolate da norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

I sottoindicati articoli della legge 9 luglio 1908, n. 418, sono modificati come segue:

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato liquida le pensioni ed i sussidi.

Gli accertamenti sanitari per l'esonero dal servizio a causa di inabilità sono eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico dell'Amministrazione ferroviaria.

Il Consiglio d'amministrazione può, sulla domanda dell'agente corredata di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilità od anche solo le cause che la produssero a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il Consiglio d'amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione che con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi di votanti.

La domanda deve in ogni caso essere presentata entro 60 giorni da quello in cui fu data all'interessato comunicazione per iscritto dell'esonero con indicazione della inabilità constatata e delle cause che la produssero.

La domanda non sospende l'esecuzione del provvedimento d'esonero; però, qualora il provvedimento venga revocato, sarà usato all'agente, dalla data del suo esonero, il trattamento previsto, a seconda dei casi, dal regolamento del personale.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni ed ai sussidi e la determinazione del loro ammontare è ammesso, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione da farsi in conformità dell'articolo 127 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione della legge sulle pensioni civili e militari, il ricorso, da parte degli interessati, alla Corte dei conti, che giudica definitivamente.

Art. 21.

Con decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle non abrogate o modificate dei vigenti statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289, ed alla loro pubblicazione in unico testo. Le riforme e modificazioni che in dipendenza della presente legge dovranno essere apportate nel regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, saranno approvate con le forme e procedura di cui all'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 4.

L'art. 5 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è modificato come segue:

Dalla iscrizione nelle liste dei giurati vanno esenti, insieme ai funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, il direttore generale, i vice direttori generali, i consiglieri d'amministrazione, i capi servizio, i capi compartimento, i capi degli uffici compartimentali dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato dispensati dall'ufficio di giurato per l'art. 4, n. 6, di detta legge, sono aggiunti quelli delle ferrovie dello Stato, quando siano titolari di un ufficio senza supplente.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere accordi con le altre Amministrazioni di Stato per disciplinare le modalità di liquidazione e di versamento delle somme dovute per imposte, tasse o per altri titoli.

Uguale facoltà è data all'Amministrazione stessa per le liquidazioni di somme ad essa o da essa dovute nei rapporti con i concessionari di ferrovie e con altre Amministrazioni pubbliche o private, salvo il benestare del ministro del tesoro.

Art. 6.

I collocamenti a riposo, sia d'ufficio, sia per domanda, degli agenti delle ferrovie di Stato, di nomina regia o ministeriale, i quali conservano il diritto di liquidare la pensione a termini del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1875, n. 70, sono disposti mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, la quale tiene luogo del decreto Reale o Ministeriale.

Il riconoscimento della inabilità al servizio, per causa d'infermità, è fatto con le norme e garanzie dell'art. 7 della legge 9 luglio 1908 n. 418.

Nella legge di bilancio del Ministero del tesoro sarà iscritta separatamente la somma a carico del bilancio stesso per il collocamento a riposo di autorità degli agenti suddetti.

Le presenti disposizioni sono applicabili anche agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 7.

Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere *e*), *i*) ed *m*), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonchè i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere *e*), *i*), *m*) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine.

I consiglieri d'amministrazione in carica al 30 giugno 1912 continueranno nelle loro funzioni per un periodo variabile da tre a sei anni, secondo che verrà individualmente stabilito con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Art. 8.

La disposizione modificativa introdotta nell'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in ordine alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sarà applicata a decorrere dal 1° luglio 1913. Sino a quel giorno, e salvo il disposto dell'art. 872 del Codice di commercio, la detta rappresentanza continuerà ad essere affidata esclusivamente al direttore generale.

Art. 9.

Nel testo unico da formarsi in base all'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 310, non saranno comprese le disposizioni di legge che non abbiano bisogno di ulteriore applicazione, nè quelle relative agli stanziamenti delle somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie, nè quelle relative al trattamento di pensione degli agenti ferroviari di qualsiasi provenienza. Queste ultime saranno con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consiglio di Stato, coordinate alle disposi-

zioni pubblicate nel testo unico approvato col decreto Reale 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni della legge 9 luglio 1908, n. 405 dell'art. 3 della legge 5 aprile 1908, n. 111, dell'art. 20 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e ogni altra disposizione che sia contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO — FACTA — LEONARDI-CATTOLICA — FINOCCHIARO-APRILE — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 13 marzo 1910, col quale venne approvato il regolamento per il servizio di pilotaggio nell'Estuario veneto;

Sentito il Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 6 del regolamento per il servizio di pilotaggio nell'Estuario veneto, approvato con R. decreto 13 marzo 1910, è aggiunto il seguente capoverso:

« Le navi pilotate che arrivano o partono dopo il tramonto e prima del sorgere del sole dovranno corrispondere al pilota, oltre alla mercede dovuta per il pilotaggio, una indennità di L. 5. Tale indennità sarà devoluta ad esclusivo beneficio del pilota che avrà scortata la nave ».

All'art. 9 del suddetto regolamento, dopo le parole: « eccettuata quella di L. 5 al giorno fissata dall'articolo 28 del regolamento 31 marzo 1895 sui piloti pratici » sono aggiunte le seguenti: « e quella di L. 5 per il servizio notturno di cui al precedente art. 6 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 760

Regio Decreto 23 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte nuovo di pietà di Brescia.

N. 764

Regio Decreto 27 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Domenico Subiaco » in Ripi (Roma), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1907, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli stabiliva di classificare fra le sue strade provinciali il tratto di strada comunale detto via Umberto I, che, partendo dalla piazza Cirillo in Casoria va alla stazione ferroviaria omonima, della lunghezza di m. 640;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non sorsero reclami;

Considerato che la detta strada, secondo l'art. 13 lettera *D* della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, può essere dichiarata provinciale in quanto prolunga sino alla stazione ferroviaria di Casoria-Afragola la strada provinciale detta della Palude, partecipando per tale motivo dei caratteri di provincialità già riconosciuti alla stessa strada della Palude;

Visti gli art. 13 e 14 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Napoli la strada comunale detta Via Umberto I, che prolunga dalla piazza comunale Cirillo in Casoria fino alla stazione ferroviaria Casoria-Afragola con un percorso di metri 640, la strada provinciale detta della Palude.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 6 giugno 1912, n. 608, che ha ammesso l'industria della fabbricazione della birra a godere delle agevolezze con-

sentite all'alcool adulterato, nei riguardi dello spirito che sia eventualmente adoperato per la soluzione refrigerante;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle;

Decreta:

Art. 1.

L'alcool, eventualmente adoperato nelle fabbriche di birra per la soluzione refrigerante, dovrà avere una gradazione non inferiore a 90° ed essere adulterato con l'aggiunta, ad ogni ettolitro di esso, di litri tre di olio di acetone colorato colla sostanza colorante che serve per il denaturante generale.

Art. 2.

Il denaturante speciale, di cui nell'art. 1, sarà fornito dal laboratorio dei denaturanti di Milano al prezzo di L. 4,50 per ogni ettolitro di spirito da denaturarsi.

Art. 3.

Le fabbriche di birra, ove si adoperi l'alcool adulterato per lo scopo anzidetto, dovranno assoggettarsi alla vigilanza permanente, ai sensi dell'art. 132 del regolamento in vigore sugli spiriti, e durante la loro inattività l'alcool adulterato come sopra sarà chiuso nell'apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata di cui all'art. 123 dello stesso regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 9 luglio 1912.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 2 luglio 1912:

Sghinolfi Raffaello, straordinario del terzo ordine di ruoli gruppo *A*, per l'insegnamento della computisteria nella R. scuola tecnica di San Remo, è collocato in aspettativa per provata infermità a decorrere dal 14 giugno 1912 e non oltre il 13 giugno 1914 con l'annuo assegno di L. 500.

Con R. decreto dell'8 luglio 1912:

Stima Massimo, ordinario di matematica nell'Istituto tecnico di Aquila, è su domanda collocato in aspettativa per provata infermità a decorrere dal 20 giugno 1912 e non oltre il 19 giugno 1914 con l'assegno in ragione di annue L. 2417.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

Sono richiamati in servizio dall'aspettativa e destinati agli Istituti ai quali appartenevano i professori:

Antonucci Luigi, ordinario di materie letterarie nel ginnasio di Monteleone, dal 1° maggio 1912.

Chini Mario, ordinario di materie letterarie nel ginnasio di Spoleto, dal 16 giugno 1912.

Scaffidi Rosario, ordinario di materie letterarie nel ginnasio di Barletta, dal 1° luglio 1912.

Albertazzi Adriano, capo d'Istituto effettivo R. scuola tecnica di Rovigo, dal 16 luglio 1912.

Levi Angelo Raffaele, ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico di Milano, dal 7 giugno 1912.

Con R. decreto dell'8 luglio 1912:

Sono richiamati in servizio dall'aspettativa e destinati all'Istituto al quale appartenevano i professori:

Curi Antonio, ordinario di materie letterarie nel ginnasio di Fermo a decorrere dal 16 luglio 1912.

Roberti Giuseppe, ordinario di storia e geografia nel liceo Gioberti di Torino, a decorrere dal 16 luglio 1912.

Sara Treves, ordinaria di lettere italiane nel liceo di Asti, è richiamata in servizio ed è destinata al liceo suddetto a decorrere dal 15 giugno 1912.

Con R. decreto del 14 luglio 1912:

Bardi Pietro, ordinario di lingua inglese nel R. Istituto tecnico di Roma, è richiamato in servizio dall'aspettativa, a decorrere dal 1° luglio 1912.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1912.

	AL 30 giugno 1911	AL 30 giugno 1912	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	523,378,946 08	373,664,747 13	— 149,714,198 95
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	496,408,718 66	(1) 962,646,162 48	+ 466,237,443 82
Insieme	1,019,787,664 74	1,3[illegible]6,310,909 61	+ 316,523,244 87
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	629,379,135 05	880,470,349 56	— 251,090,913 61
Situazione del Tesoro	+ 310,408,223 79	+ 455,840,560 05	+ 165,432,331 26

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 233,692,725.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1910-911	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	353,099,896 54	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	170,279,049 54	
			523,378,946 08

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	378,832,132 01	2,135,442,129 41	2,514,274,261 42	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	73,028,362 84	4,716,246 67	77,744,609 51	
	» III. - Movimento di capitali	17,221,209 16	316,780,728 66	334,001,937 82	
	» IV. - Partite di giro	8,573,444 11	70,437,137 65	79,010,581 76	
		477,655,148 12	2,527,376,242 39	3,005,031,390 51	3,005,031,390 51
In conto debiti Tesoreria	Buoni del Tesoro	26,972,000 —	206,450,000 —	233,422,000 —	
	Vaglia del Tesoro	410,304,200 63	2,651,324,209 —	3,061,628,409 63	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	61,370,588 90	61,370,588 90	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	187,987,849 29	268,085,166 69	456,073,015 98	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	381,690 67	15,835,622 71	16,217,313 38	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	26,000,000 —	197,159,310 68	223,159,310 68	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	1,000,000 —	16,859,368 25	17,859,368 25	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	—	865,541 70	865,541 70	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	95,022,392 45	777,190,173 68	872,212,566 13	
	Incassi da regolare	61,208,867 85	459,735,217 37	520,944,085 22	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888.	—	28,000,000 —	28,000,000 —	
		808,877,000 89	4,682,875,198 98	5,491,752,199 87	5.491,752,199 87
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	40,868,000 26	360,069,473 91	400,937,474 17	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	17,734,500 33	17,734,500 33	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	229,685,500 07	229.685,500 07	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	36,550,881 29	180,284,604 80	216,835,486 09	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	129,626,129 79	462,800,136 85	592,426,266 64	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	223,340 —	1.605,530 —	1,828,870 —	
		207,268.351 34	1.252.179,745 96	1,459,448,097 30	1,459,448,097 30
				Totale . . .	10,479,610,633 76

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 30 GIUGNO 1912. AVERE

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1912	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			271,436,656 58	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			102,228,090 55	
					373,664,747 13

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	564,502,261 75	2,058,845,564 74	2,623,347,826 49	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	2,501,292 04	32,772,984 20	35,274,276 24	
	» III. - Movimento di capitali	33,460,748 36	152,993,291 48	186,394,039 84	
	» IV. - Partite di giro	11,657,662 27	81,507,094 45	93,164,756 72	
		612,121,964 42	2,326,058,934 87	2,938,180,899 29	2,938,180,899 29
	Decreti di scarico	21,009 91	204,150 05	225,159 96	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	1,193,000 —	1,193,000 —	
		21,009 91	1,397,150 05	1,418,159 96	1,418,159 96
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	24,490,000 —	83,983,000 —	108,473,000 —	
	Vaglia del Tesoro	418,500,407 64	2,632,137,807 95	3,050,638,215 59	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	45,360,857 50	45,360,857 50	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	57,238,791 54	410,329,465 10	467,568,256 64	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	17,734,500 33	17,734,500 33	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	229,685,500 07	229,685,500 07	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,522,000 —	10,522,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	10,094 60	354,625 03	364,719 63	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	104,465,830 35	686,921,636 59	791,387,466 94	
	Incassi da regolare	41,220,022 33	475,877,877 23	517,097,899 56	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	223,340 —	1,605,530 —	1,828,870 —	
		646,148,486 46	4,594,512,799 80	5,240,661,286 26	5,240,661,286 26
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicem. 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	28,000,000 —	28,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	47,303,110 02	346,682,974 67	393,986,084 69	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,472,216 02	17,885,702 69	19,357,918 71	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	28,269,858 15	199,013,901 27	227,283,759 42	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	27,024,780 74	255,923,719 30	282,948,500 04	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	76,328,530 49	897,780,747 77	974,109,278 26	
		180,398,495 42	1,745,287,045 70	1,925,685,541 12	1,925,685,541 12
				Totale	10,479,610,633 76

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 233,692,725 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1911	Al 30 giugno 1912
Buoni del Tesoro	82,319,000 —	207,268,000 —
Vaglia del Tesoro	24,885,717 20	35,875,911 24
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	54,900,000 —	70,909,731 40
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	213,309,813 11	201,814,572 45
Id. del Fondo culto id. id.	9,364,379 56	7,847,192 61
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	116,887,113 97	110,360,924 58
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	4,762,631 75	12,100,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,014,534 71	2,515,356 78
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	14,044,686 46	94,869,785 65
Incassi da regolare	40,686,884 19	44,533,069 85
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	25,000,000 —	53,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	18.704,675 —	16,875,805 —
Totale	629,379,435 95	880,470,349 56

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

		Al 30 giugno 1911	Al 30 giugno 1912
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10) .	60,000,000 —	60,000,000 —
	Legge id. id. id. (art. 11) .	1,316,920 —	1,316,920 —
	Legge 29 id. 1910, n. 888	25,000,000 —	53,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare		39,495,651 63	32,544,262 15
Id. del Fondo pel culto id. id.		17,743,240 92	19,366,659 30
Cassa depositi e prestiti id. id.		113,806,044 18	111,404,303 53
Altre Amministrazioni id. id.		52,053,993 85	118,167,007 80
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico		—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro		1,710,342 67	1,710,342 67
Diversi		64,077,850 41	445,760,862 03
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro		18,704,675 —	16,875,805 —
Totale		496,408,718 66	962,646,162 48

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 35 giugno p. p., ascendeva a L. 14,221,025.02.

B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 37,469,910.64.

Incassi di bilancio verificatisi per l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dell'esercizio precedente e con le rispettive previsioni.

Entrata ordinaria.	INCASSI			DIFFERENZE	
	Da luglio 1911 a tutto giugno 1912	Da luglio 1910 a tutto giugno 1911	Previsti per l'esercizio 1911-912	fra l'esercizio 1911-912 e l'eserc. 1910-911	tra i fatti e le previsioni per l'eserc. 1911
Categoria I. - *Entrate effettive*					
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	58,612,480 18	65,302,085 66	76,650,542 63	— 1) 6,689,605 48	— 18,038,062 45
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	188,732,566 16	183,559,656 87	182,569,527 77	+ 2) 5,172,909 29	+ 6,163,038 39
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Redditi di ricchezza mobile	315,103,494 60	294,377,571 38	292,799,870 32	+ 3) 20,725,923 22	+ 22,303,624 28
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	289,336,663 18	275,664,250 38	271,497,769 60	+ 4) 13,672,412 80	+ 17,838,893 58
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Prodotto del movimento a G. e P. V.	39,489,719 96	40,573,942 18	39,001,375 10	— 5) 1,084,222 22	+ 488,344 86
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,042,085 04	1,096,044 55	1,096,717 24	— 53,959 51	— 54,632 20
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	200,346,603 86	185,741,200 08	182,981,864 31	+ 6) 14,605,403 78	+ 17,364,739 55
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dogane e diritti marittimi .	339,509,009 51	381,593,720 32	329,767,994 40	— 7) 42,084,710 81	+ 9,741,015 11
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	48,148,674 09	63,416,785 66	38,881,872 65	— 8) 15,268,111 57	+ 9,266,801 44
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Roma .	—	4,166,011 25	4,113,042 50	— 9) 4,166,011 25	— 4,113.042 50
CONTRIBUTI – Privative – Tabacchi	318,722,994 41	301,596,667 73	301,458,088 23	+ 10) 17,126,326 68	+ 17,264,906 18
CONTRIBUTI – Privative – Sali	88,669,593 24	86,342,130 91	83,932,114 55	+ 11) 2,327,462 33	+ 4,737,478 69
CONTRIBUTI – Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	2,936,251 69	2,355,967 13	2,870,291 88	+ 580,284 56	+ 65,959 81
CONTRIBUTI – Privative – Lotto	104,024,146 68	105,797,667 13	93,995,997 02	— 12) 1,773,520 45	+ 10,028,149 66
Proventi dei servizi pubblici – Poste	118,369,072 11	110,135,757 95	110,603,890 57	+ 8,233,314 16	+ 7,765,181 54
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	25,459,217 06	21,762,998 71	22,337,151 72	+ 3,696,218 35	+ 3,122,065 34
Proventi dei servizi pubblici – Telefoni	14,271,881 40	12,531,833 05	14,194,991 79	+ 1,740,048 35	+ 76,889 61
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi.	34,698,836 90	34,310,575 18	33,589,348 18	+ 388,261 72	+ 1,109,488 72
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	199,991,728 93	212,348,719 80	199,055,274 10	— 13) 12,356,990 87	+ 936,454 83
Entrate diverse	77,449,163 72	68,174,850 37	36,863,302 87	+ 14) 9,274,313 35	+ 40,585,860 85
Totale *Entrata ordinaria* . . .	2,464,914,182 72	2,450,848,436 29	2,318,261,027 43	+ 23) 14,065,746 43	+146,653,155 29
Entrata straordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	4,073,194 04	4,244,005 89	6,501,628 07	— 170,811 85	— 2,428,434 03
Entrate diverse	40,787,074 40	29,014,435 02	9,753,736 45	+ 15) 11,772,639 38	+ 31,033,337 95
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	4,499,810 26	331,526 71	7,115,489 20	+ 4,168,283 55	— 2,615,678 94
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	77,744,609 51	4,230,851 69	58,699,374 72	+ 73,513,757 82	+ 19,045,234, 79
Categoria III. - *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affranc. di canoni	5,646,839 99	9,687,240 22	2,654,731 61	— 4,040,400 23	+ 2,992,108 38
Accensione di debiti	209,211,725 20	307,160,148 27	158,170,627 27	— 16) 97,948,423 07	+ 51,041,097 93
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	21,338,031 49	13,555,405 32	21,955,414 96	+ 17) 7,782,626 17	— 617,383 47
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	500,000 —	500,000 —	485,000 —	—	+ 15,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	15,705,867 71	25,561 949 08	15,139,132 79	— 18) 9,856,081 37	+ 566,734 92
Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-906 . . .	—	1,236,000 —	—	— 1,236,000 —	—
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	1,193,000 —	46,146,826 94	1,157,210 —	— 19) 44,953,826 94	+ 35,790 —
Prelevamenti per anticipazioni varie .	72,368,464 41	23,024,094 74	33,950,000 —	+ 20) 49,344,369 67	+ 38,418,464 41
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	2,524,094 74	—	—	+ 2,524,094 74	+ 2,524,094 74
Ricuperi diversi	2,549.042 21	2,141,518 48	2,233,052 95	+ 407,523 73	+ 315,989 26
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	2,964,872 07	23,607,383 60	8,601,477 48	— 21) 20,642,511 53	— 5,636,605 41
Totale *Entrata straordinaria* .	461,106,626 03	490,441,385 96	326,416,875 50	— 24) 29,334,759 93	+134,689,750 53
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	79,010,581 76	42,752,048 07	74,835,144 54	+ 22) 36,258,533 69	+ 4,175,437 22
Totale generale. . . .	3,005,031,390 51	2,984,041,870 32	2,719,513,047 47	+ 20,989,520 19	+285,518,343 04

1) La differenza dipende da minori versamenti in conto prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie dello Stato.

2) La differenza in più è costituita da:
Maggiori accertamenti . . . . L. 3,200,000 —

Pagamenti di bilancio eseguiti durante l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dell'esercizio precedente e con le rispettive previsioni.

	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1911-912	dell'esercizio 1910-911	Previsti per l'esercizio 1911-912	tra i pagamenti del 1911-1912 e quelli del 1910-911	tra i fatti e le previsioni per l'eserc. 1911-912
Ministero del tesoro	935,322,930 94	977,024,177 52	951,555,900 96	+ 25) 8,298,753 42	+ 33,767,029 93
Id. delle finanze	358,729,435 42	352,805,800 84	329,513,347 04	+ 26) 5,923,634 58	+ 29,216,088 38
Id di grazia e giustizia	55,215,208 45	61,572,563 72	57,304,189 07	— 27) 6,357,355 27	— 2,088,980 62
Id. degli affari esteri	28,397,952 20	27,673,605 53	30,009,488 61	+ 724,346 67	— 1,611,536 41
Id. dell'istruzione pubblica	124,724,035 97	104,477,907 95	162,765,237 05	+ 28) 20,246,128 02	— 38,041,201 08
Id. dell'interno	157,692,042 39	152,373,639 02	158,818,439 30	+ 29) 5,318,403 37	— 1,126,396 91
Id. dei lavori pubblici	222,161,888 92	201,653,256 91	226,922,553 06	+ 30) 20,508,632 01	— 4,760,664 14
Id. delle poste e dei telegrafi	138,565,840 43	137,683,367 94	146,541,453 45	+ 882,472 49	— 7,975,613 02
Id. della guerra	508,497,742 50	476,402,640 05	490,007,344 23	+ 31) 32,095,102 45	+ 18,490,398 27
Id. della marina	324,404,125 25	239,485,398 30	329,585,864 93	+ 32) 84,918,726 95	— 5,181,739 68
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	34,469,696 82	29,450,166 17	42,094,479 08	+ 33) 5,019,530 65	— 7,624,782 26
Totale pagamenti di bilancio	2,938,180,899 29	2,760,602,523 95	2,925,118,296 78	+ 177,578,375 34	+ 13,062,602 51
Decreti di scarico	225,159 96	76,752 83	—	+ 148,407 13	+ 225,159 96
Decreti prelevamento fondi	1,193,000 —	47,382,826 94	—	— 46,189,826 94	+ 1,193,000 —
Totale pagamenti	2,939,599,059 25	2,808,062,103 72	2,925,118,296 78	+ 131,536,9[illegible]5 53	+ 14,480,762 47

Maggiori revocazioni di tolleranze in corrispondenza degli sgravi definitivi concessi pei danni dei terremoti del 1905 e 1909 . . . . L. 1,700,000 —
Spostamento nei versamenti rispetto a quelli dell'esercizio precedente . . . . » 200,000 —

3) Maggiori accertamenti d'imposta con ruoli L. 11,650,000 —
Maggiori revocazioni di tolleranze per quote indebite ed inesigibili . . . . » 1,350,000 —
Maggiori versamenti di debitori diretti . » 1,350,000 —
Spostamento nei versamenti diretti e per ritenuta diretta . . . . » 6,350,000 —

4) La differenza in più proviene da maggiori accertamenti.

5) La differenza dipende soltanto dall'essere compreso nell'esercizio 1910-911 un versamento di maggior somma eseguito nel mese di luglio 1910, in conto dell' esercizio 1909-910, mentre nell'esercizio 1911-912 non si ebbe più il medesimo versamento ritardato in conto dell'esercizio 1910-911.

6) Il maggior incasso proviene principalmente da maggiori accertamenti.

7) Minori accertamenti, da attribuirsi per circa L. 27.000.000 a minori importazioni di grano a causa del buon raccolto nazionale . . . . L. — 37,760,000 —
Spostamento nei versamenti. . . . . . . » — 4,24[illegible]0,000 —

L. — 4[illegible],000,000 —

8) La differenza deriva da minori versamenti in conseguenza delle quote di concorso e dei sussidi ai Comuni, relativi al 1909-1910 convertiti in quietanza nel 1910-911. (La commutazione dei compensi propri dello stesso esercizio 1910-911 fu invece compiuta quasi interamente entro il 30 giugno 1911).

9) La differenza è apparente, e dipende dal fatto che il prodotto netto del dazio consumo di Roma per l'esercizio 1911-912, non è stato ancora liquidato.

10) Il maggior incasso proviene principalmente da maggiori accertamenti.

11) Maggiori accertamenti per L. 2,120,000, spostamento nei versamenti per L. 180,000.

12) La differenza è costituita principalmente da minori accertamenti.

13) La differenza in meno dipende:

da rimborsi non ancora effettuati da vari Ministeri per pensioni ordinarie . . . . L. — 31,500,000 —

da maggiori rimborsi:

dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa di interessi dei mutui contratti . . . . . L. + 20,000,000 —

dalle Provincie e dai Comuni per il mantenimento di scuole tecniche e di Istituti tecnici . . . . L. + 2,500,000 —

» + 22,500,000 —

L. — 12,000,000 —

14) La differenza proviene, per circa 6 milioni, da maggiori ricuperi di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (Cat. 1ª — Spese effettive); e, per circa 2 milioni, da anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare.

15) La differenza proviene da maggiore ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria « Spese effettive ».

16) La diminuzione dipende dalla minore alienazione di certificati e di obbligazioni ferroviarie.

17) Maggiori rimborsi fatti al tesoro dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento di mutui contratti.

18) La differenza deriva principalmente dal non essere ancora avvenuto il ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di Cassa dei corpi dell'esercito.

19) Minori prelevamenti dal conto corrente col Ministero dei lavori pubblici, di cui alle leggi 15 aprile e 4 luglio 1909 per i Comuni danneggiati dal terremoto, in corrispondenza a minori spese.

20) Maggiori prelevamenti dalla Cassa per provvedere i fondi necessari alle anticipazioni fatte dal tesoro in conto corrente per effetto di leggi speciali che riguardano le spese straordinarie militari, opere pubbliche, ecc.

21) La diminuzione dipende dalla minore alienazione di obbligazioni ferroviarie.

22) La differenza proviene principalmente da maggiori versamenti per ordini di pagamento relativi ai fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative proprie dell'esercizio 1910-911, e convertiti in quietanza di entrata nell'esercizio u. s. (1911-912).

23) L'entrata ordinaria presenta un aumento di oltre 14 milioni, ma raggiungerà la somma di circa L. 48 000 quanto sarà effettuato al tesoro dai vari Ministeri il rimborso della spesa per pensioni ordinarie.

Occorre inoltre tener presente la diminuzione di entrata di circa 27 milioni per minori importazioni di grano e che costituisce un miglioramento per l'economia nazionale.

24) L'entrata straordinaria presenta una diminuzione di circa 29 milioni; ma se si tiene conto della minore accensione di debiti per circa 97 milioni ne risulta un miglioramento di 68 milioni.

Pagamenti:

25) La maggiore spesa proviene principalmente da lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico. (Ferrovie dello Stato).

26) La differenza deriva:

Maggiori pagamenti:

in corrispondenza al maggior contributo accertato nel 1910-911 in confronto del 1909-910 per la gestione del dazio consumo di Napoli . . L. + 1,144,000 —

per fitti di beni demaniali, essendosi nel 1911-912 soddisfatta insieme con la spesa di competenza quella propria del 1910-911 rimasta interamente da pagare al 30 giugno 1911, mentre nel 1910-911 nessun pagamento si ebbe in conto competenza e insignificanti furono quelli in conto residui . . . . L. + 3,618,000 —

per il debito vitalizio, essendosi nel 1911-1912 disposto un notevole rimborso in conto competenza, mentre nessun rimborso in conto competenza fu effettuato nel 1910-911 . . . . L. + 10,896,000 —

per compra tabacchi . . . . L. + 6.300.000 —

su capitoli vari . . . . L. + 8,215,000 —

L. + 30,173,000 —

Minori pagamenti:

in corrispondenza alle quote di concorso ed ai sussidi ai Comuni relativi al 1909-910, disposti nel 1910-911, mentre le quote ed i sussidi propri del 1910-911 furono interamente disposti entro il 30 giugno 1911 . . . . — L. 15,250,000

per vincite al lotto . . . . — L. 9,000,000

L. — 24.250.000 —

L. + 5,923,000 —

27) La differenza dipende dal fatto che non furono ancora effettuati i rimborsi dovuti al tesoro per pensioni ordinarie.

28) L'aumento è determinato per 14 milioni dal maggior numero di liquidazioni del concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi degli insegnanti elementari ed il nuovo concorso portato dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

29) La differenza è principalmente causata da maggiori spese per contributo al Ministero della guerra nelle spese per l'arma dei Reali carabinieri, e per paghe ed assegni alle guardie carcerarie ed alle guardie di città.

30) I maggiori pagamenti derivano dall'acceleramento dei lavori pubblici, in special modo per l'acquedotto pugliese, e dal crescente sviluppo delle costruzioni ferroviarie.

31) La maggiore spesa proviene principalmente dalla maggiore forza sotto le armi, e dall'acceleramento dei lavori e delle provviste.

32) La differenza deriva dai pagamenti effettuati in relazione alle maggiori assegnazioni stabilite dalla legge 2 luglio 1911, numero 63 ', e per L. 30.000.000 da spese di guerra.

33) La maggiore spesa proviene principalmente da pagamenti disposti a favore dell'azienda del demanio forestale.

Roma, 19 luglio 1912.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

Figlioli cav. Vito, capitano di sussistenza, promosso maggiore di sussistenza.

I seguenti ufficiali contabili riconosciuti idonei al servizio delle sussistenze sono nominati ufficiali di sussistenza col loro grado ed anzianità:

Granati Clemente Francesco, capitano contabile — Antonelli Michele, sottotenente contabile.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 10 marzo 1912:

Bozzo Armando, tenente d'amministrazione in aspettativa per infermità, collocato a riposo, per infermità dipendenti dal servizio, dal 1° aprile 1912.

Con R. decreto del 9 giugno 1912:

Ventimiglia Carlo, tenente d'amministrazione, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

Ghisolfi cav. Vittorio, maggiore d'amministrazione, promosso tenente colonnello d'amministrazione.

I seguenti ufficiali contabili riconosciuti idonei al servizio d'amministrazione sono nominati ufficiali d'amministrazione col loro grado ed anzianità:

Casorati cav. Francesco, tenentecolonnello contabile — Tabasso cav. Alessandro, id. id. — Prata cav. Pio, maggiore contabile — Felici Diomede, capitano contabile — Morgagni Cesare, id. — Piemonte Nicola, id. — Caruso Giovanni, id. — Faroleto cav. Leonardo, id. — Ralli Giulio, tenente contabile.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

I seguenti ufficiali nel corpo veterinario militare, sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 giugno 1912:

Maggiore veterinario promosso tenentecolonnello veterinario:

Drago cav. Luigi.

Capitano veterinario promosso maggiore veterinario:

Longo cav. Giacomo.

Tenenti veterinari promossi capitani veterinari:

Maccagno Giovanni — Russo-Cirillo Enrico.

I seguenti tenenti veterinari sono promossi capitani veterinari, con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1912:

Curretti Bartolomeo — Provenzale Francesco — Buccella Antonino — Bernardini Vittorio — Lantelme Carlo — Taccaliti Alfredo.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 18 aprile 1912:

Frezet Alessio, capitano d'amministrazione, collocato a riposo, per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° maggio 1912.

Con R. decreto del 5 maggio 1912:

Miglio cav. Bernardo, capitano fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1912 ed inscritto nella riserva.

Di Lazzaro Gaetano, id. id., id. id., id, id. id, dal 1° id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 6 giugno 1912

Podobnick cav. Carlo, tenente colonnello personale permanente distretti, in servizio temporaneo quale comandante distretto Varese, ricollocato in congedo dal 29 maggio 1912.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 14 aprile 1912:

Torri Pietro, sottotenente fanteria — Audisio Ferdinando, id. id., considerati dimissionari dal grado ai termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 18 aprile 1912:

Gallelli Vito, sergente allievo ufficiale 10 fanteria, nominato sottotente di complemento fanteria.

Con R. decreto del 28 aprile 1912:

Terzi Cesare, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 16 maggio 1912:

Dolazza Ambrogio, tenente cavalleria, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 dicembre 1911 relativo alla sua promozione a tenente.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

Mortara Rainero, (B) tenente fanteria — Ahrens Roberto, sottotenente id., dispensati da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Pogliani Carlo, id. cavalleria, rimosso dal grado.

Passega Carlo, id. genio, trasferito collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma stessa.

Susanna Cataldo, sottotenente medico, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Arma di artiglieria.

Pastori Giuseppe, tenente (T) — Manfredi-Emanueli Luigi, sottotenente — Albani Angelo, sottotenente — Fischer Eugenio, id.

Arma del genio.

Bruno Vittorio, sottotenente.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono iscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma cui appartengono, a loro domanda.

Arma di artiglieria.

Graziani Eugenio, tenente — Camera Santolo, id.

Arma del genio.

Feltrini Giuseppe, tenente.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono iscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma o corpo a cui appartengono, a loro domanda:

Arma di artiglieria.

Rodriquez Stefano, tenente — Gisondi Michelangelo, sottotenente.

Corpo veterinario militare.

Mussari Mariano, tenente — Del Piano Luigi, id.

Con R. decreto del 9 giugno 1912:

Gambino Baldassarre, tenente fanteria — Failla Giambattista, sottotenente id., accettata la dimissione dal grado.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	228725	364 —	Zucchi Castellini *Olga* di Nicola, moglie di *Antonino* Fagnani fu *Niccola*, domiciliata in Pontremoli	Zucchi Castellini *Maria Olga* di Nicola, moglie di Fagnani *Pasquale Antonio* fu *Nicola*, domiciliata in Pontremoli
»	512963	105 —	Curatolo Oreste di Giacomo, domiciliato a Marsala (Trapani), con usufrutto a Curatolo *Salvatore* fu Giacomo	Curatolo Oreste di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Marsala (Trapani), con usufrutto a Curatolo Simone Salvatore fu Giacomo
»	512964	105 —	Curatolo Antonino di Giacomo, domiciliato in Marsala (Trapani), *con usufrutto come la precedente*	Curatolo Antonino di Giacomo, *minore, ecc., come la precedente.*
»	512965	105 —	Curatolo Alfredo di Giacomo, domiciliato in Marsala (Trapani), *con usufrutto come la precedente*	Curatolo Alfredo di Giacomo, *minore, ecc., come la precedente.*
»	530738	77 —	Russo Teresa fu Sabatino vedova di *De* Carlo *Antonio*, *De* Carlo Francesco, Raffaele, Rosa, Angela, *Raffaela* fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Russo Teresa e *De* Carlo Teresa fu *Antonio* moglie di Di Biase Antonio, tutti eredi indivisi del detto *De* Carlo *Antonio*, domiciliati a Giugliano (Napoli)	Russo Teresa fu Sabatino, vedova di *Di* Carlo *Giovanni Antonio*, *Di* Carlo, Francesco, Raffaele, Rosa, Angela, *Maria-Raffaela*, fu *Giovanni Antonio*, *Di* Carlo Teresa fu *Giovanni Antonio* moglie di Di Biase Antonio, tutti eredi indivisi di *Di* Carlo Giovanni Antonio, ecc. come contro
» 3.50 % Categ. *A*	342857 9216	105 — 35 —	Perocco Ermete, Erminio, *Emma* ed Egle di Luigi, le due ultime minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Casale sul Sile (Treviso), tutti eredi indivisi di Orlandi Angelo, con usufrutto a Bellini *Amelia* di Cesare, vedova di Orlandi Angelo	Perocco Ermete, Erminio, *Irma* ed Egle di Luigi ecc. come contro, con usufrutto a Bellini *Amalia*, ecc. come contro
3.50 %	342867	14 —	Perocco Ermete, Erminio, *Tommaso* ed Egle di Luigi, *ecc. come la precedente*	Perocco Ermete, Erminio, *Irma* ed Egle di Luigi, *ecc. come la precedente*
»	100760	252 —	Cagnola *Angela-Maria-Augusta*, Marietta, Emilia, Clementina, Emilio, Luigi, Angelo, *Enrichetta* fu Giuseppe, le prime quattro nubili, gli altri minori, sotto l'amministrazione della madre Gregotti Rosalia, eredi indivisi, domiciliati in Sartirana (Pavia)	Cagnola *Giuseppa-Maria-Augusta*, Marietta, Emilia, Clementina, Emilio, Luigi, Angelo, *Maria-Enrichetta-Ernesta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	151440	3 50	Gregotti Rosalia fu Agostino, ved. di Cagnola Giuseppe e Cagnola Emilio, Luigi, Angelo, Marietta, moglie di Brocchetti Pietro, Emilia, moglie di Ferrero Giuseppe, Clementina, moglie di Gallina Antonio, *Augusta*, moglie di Rolandi Giovanni Battista, e Maria Enrichetta Ernesta, figli e figlie del detto fu Giuseppe, quest'ultima minore, sotto l'amministrazione di detta sua madre Gregotti Rosalia, eredi indivisi, domiciliati a Sartirana (Pavia).	Gregotti Rosalia fu Agostino, ved. di Cagnola Giuseppe e Cagnola Emilio, Luigi, Angelo, Marietta, moglie di Brocchetti Pietro, Emilia, moglie di Ferrero Giuseppe, Clementina, moglie di Gallina Antonio, *Giuseppa Maria Augusta*, moglie di Rolandi Giovanni Battista, ecc., come contro.
»	271386	350 —	Coggiola Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Orbassano (Torino) e Coggiola Adelina di Giuseppe, moglie di Piovano Oreste, domiciliato a Parigi, eredi indivisi del fu Coggiola Stefano fu Giuseppe, con usufrutto vitalizio a Poggetto *Carlotta* fu Graziadio, ved. di Coggiola Stefano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Poggetto *Elisabetta Carlotta* fu Graziadio, ecc., come contro.
»	165811	17 50	*Pellegrini* Giuseppe fu Francesco Paolo, domiciliato a Lucera (Foggia).	*Pellegrino* Giuseppe, ecc., come contro.
»	341489	7 —	Manes Giuseppe fu *Protasio*, domiciliato in San Benedetto Ullano (Cosenza).	Manes Giuseppe fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
»	163784	570 50	Rossi *Rosina* fu Giacomo, moglie di Beccieri Pietro di Giovanni, domiciliata in Bajano (Avellino).	Rossi *Maria Rosa* fu Giacomo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	553152	129,50	Cristini Pietro fu *Michelangelo*, minore, sotto la patria potestà della madre Carmela Ambruosi fu Pietro ved. Cristini, domiciliata in Bari.	Cristini Pietro fu *Vincenzo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 6 luglio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 12 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 45ª estrazione a sorte delle obbligazioni della già società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 0[0 il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3532 sulle 398.387 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre 1912.

Roma, 25 luglio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della divisione
G. AMBROSO.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 10 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico si procederà alla 55ª estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla cessata Società della ferrovia di Novara, del capitale nominale di lire 320 ciascuna al 5 0[0 assunto in servizio dallo Stato in forza dell'art. 12 della convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 630 sulle 4288 attualmente vigenti, agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno notificati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili al 1° ottobre prossimo.

Roma, 25 luglio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della divisione
G. AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio 1912, in L. 101.03.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

19 luglio 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98 37 56	96,62 56	98 19 49
3.50 % *netto* (1902)	98 04 —	96,29 —	97 85 93
3 % *lordo*	67,68 75	66,48 75	66,96 59

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La crisi ministeriale turca è l'argomento di tutta la stampa europea perocchè la questione balcanica che vi è strettamente connessa interessa pressochè tutti gli Stati europei. Per ora e finchè la crisi non sia risolta il Governo è sempre nelle mani dei Giovani turchi rappresentati dai ministri dimissionari i quali contrariamente agli usi degli altri stati costituzionali non si accontentano di attendere al disbrigo degli affari normali; ma prendono continue deliberazioni e dispongono come se il loro potere dovesse continuare. I Giovani turchi non ammettono che possa sciogliersi la crisi con la nomina di ministri presi fuori dal loro partito i quali certamente non otterrebbero un voto di fiducia dalla Camera totalmente eletta dal comitato Unione e progresso e non dalla volontà della nazione.

Frattanto la nomina di Tewfik pascià a gran visir si deve ritenere confermata e non appartenendo questi al comitato Unione e progresso, si ritiene che se vorrà reggersi col suo Gabinetto dovrà sciogliere la Camera. Questo è il nodo gordiano della situazione, perocchè il partito Giovane turco, sicuro che non gli sarà più possibile rifare le elezioni nel modo e coi sistemi ben noti usati ultimamente, si oppone con tutte le sue forze allo scioglimento della Camera voluto dalla situazione politica oltrechè dal partito militare e dall'immensa maggioranza della popolazione omai stanca e nauseata

dell'oligarchia dei Giovani turchi. In merito telegrafano da Costantinopoli:

I circoli dirigenti del partito Giovane turco dichiarano di essere decisi a opporsi con la più grande energia allo scioglimento della Camera, misura che potrebbe divenire necessaria, se il nuovo Ministero fosse composto di persone prese fuori del partito Giovane turco.

⁂ Il *Tanin* a proposito di un eventuale scioglimento della Camera adopera un linguaggio minaccioso e dichiara che, essendo il Sultano e la nazione di accordo, la Camera non dovrebbe badare a inutili dicerie. Lo scioglimento della Camera significherebbe una grave violazione della costituzione, a noi occorrono deputati, i quali siano decisi di respingere con disprezzo qualunque minaccia anonima. Le minacce pronunziate a nome dell'esercito non riveleranno mai i veri sentimenti di esso. La Camera di fronte a tutte le questioni di minore importanza dovrà procedere concordemente.

Abbiamo detto più sopra che il Ministero dimissionario lavora frattanto come se fosse stabile.

Un dispaccio da Costantinopoli, 19, dice in merito:

Il Consiglio dei ministri è durato fino alle 4 del mattino. Esso ha discusso l'eventuale chiusura dei Dardanelli e la situazione in Albania, donde si ricevono pessime notizie.

Il generale Nazim bey, Churchid pascià e Hadji Adil bey sono stati chiamati stanotte al palazzo. Tutti i ministri si sono recati stamane al palazzo di Ildiz, ove continuano le deliberazioni.

Il nemico più temibile pei giovani turchi è in questo momento l'esercito, o almeno quella maggior parte di esso che si è ammutinata e rivolge ogni suo sforzo a riconquistarsi l'esercito inducendo il Sultano a dirigergli uno speciale messaggio.

Il Sultano ha annuito ed il telegrafo stamane ci comunica tale messaggio dal quale stacchiamo i seguenti riassunti:

Rileva che le rivendicazioni formulate ieri da alcuni ufficiali sono una violazione della costituzione e della disciplina ed invita alla sottomissione, promettendo la formazione di un Gabinetto composto di uomini sperimentati.

Ricorda il giuramento di fedeltà alla costituzione; fa appello al patriottismo invitando l'esercito a tenersi assolutamente lontano dalle lotte politiche e a rimanere unito dinanzi al pericolo esterno, e dichiara che il bombardamento dei Dardanelli è una conseguenza dell'indebolimento della disciplina. Esso accenna alla nomina di Tewfik pascià al posto di gran visir, soggiungendo che il Gabinetto sarà formato di personalità illustri e indipendenti.

Il ministro interinale della guerra e della marina leggerà alle truppe di Costantinopoli il proclama che i comandanti dei corpi di armata comunicheranno a tutte le truppe.

Dal contegno dei giovani turchi si dovrebbe arguire che questi confidano che il nuovo gran visir sarà dei loro, mentre già ieri la stampa estera ha detto il contrario ed oggi il *Gaulois* di Parigi soggiunge:

Tewfik pascià è un uomo di grande moderazione, di grande affabilità e di solida istruzione; egli gode pertanto la considerazione generale sia a Costantinopoli sia nelle varie capitali europee, ma egli non è certo l'uomo della situazione; il suo ritorno al potere se egli cederà all'insistenze del Sultano non sarà sufficiente ad arrestare l'Impero ottomano sulla china in cui attualmente si trova e che lo trascina verso il precipizio. Egli rimpiangerà presto il suo posto di Londra; il suo gran visirato non durerà, non può durare.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 19. — Un dispaccio da fonte turca annunzia che due torpediniere italiane sarebbero state affondate ed altre danneggiate.

Tale voce non è affatto confermata.

Roma, 19. — Nulla risulta al Governo di un'azione di torpediniere italiane davanti ai Dardanelli.

Il comando della flotta era, tuttavia, informato che - come hanno annunziato anche giornali esteri - torpediniere turche erano uscite dai Dardanelli per tentare il siluramento di qualche unità italiana, e quindi è possibile che le torpediniere italiane si siano recate ad incontrarle.

Ma, poichè è semplicemente assurdo supporre che cinque torpediniere intendessero forzare i Dardanelli, il bombardamento da parte dei forti non può essere stato determinato che dal panico che regna attualmente in Turchia o dal premeditato proposito di creare un pretesto per rinnovare la chiusura dei Dardanelli, la quale viene annunziata da Costantinopoli, con un dispaccio all'*Agenzia Stefani* come deliberazione del Gabinetto dimissionario.

Notizie ed informazioni.

Costantinopoli, 19. — La notizia della chiusura dei Dardanelli è smentita.

La Porta non ha preso ancora nessuna decisione circa tale chiusura e si assicura che vi abbia pel momento rinunciato.

Londra, 19. — Un dispaccio da Stambul al *Lloyd* dice che alle due del pomeriggio i vapori passavano regolarmente lo stretto.

Oggi i firmani che permettono il passaggio dei Dardanelli sono stati emanati regolarmente come d'ordinario.

Londra, 19. — L'*Agenzia Reuter* ha da Costantinopoli:

Il Governo ha deciso di ridurre la larghezza del canale che resta libero fra le mine immerse nei Dardanelli, onde non interrompere la navigazione ed aumentare la difesa.

Odessa, 20. — La compagnia Russa di navigazione è informata da Costantinopoli che il passaggio dei Dardanelli è libero.

Stampa estera.

Parigi, 19. — Il *Temps* commentando in un lungo articolo le notizie sui Dardanelli, avanza fra le altre l'ipotesi che la Turchia abbia ingrandito un semplice scontro di torpediniere per trovarvi il pretesto ad una nuova chiusura dei Dardanelli.

Il *Journal des Débats*, rilevando il fallimento del sistema del partito dell'Unione e progresso, dice che l'affermazione che torpediniere italiane sarebbero comparse ieri davanti ai Dardanelli ed avrebbero sparato per un'ora sui forti, sembra bene strana. Semplici torpediniere non possono danneggiare molto fortificazioni come quelle dei Dardanelli. Se gli italiani avessero creduto di profittare delle circostanze per cercare di forzare il passaggio degli stretti, avrebbero inviato la squadra. Bisogna attendere notizie più precise per giudicare.

Il *Siecle* dice che tutti coloro che vogliono la pace dell' Europa devono desiderare la fine del lungo conflitto italo-turco.

La *Liberté* scrive sembrare assolutamente inverosimile che gli italiani abbiano tentato con poche torpediniere di forzare il passo dei Dardanelli.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Madre festeggia oggi il suo onomastico; e alla festa dell'Augusta Signora e della Reale Famiglia, si unisce, augurando, il cuore della Nazione.

Roma, prima interprete della patria, ha espresso i suoi omaggi augurali con un telegramma dal sindaco inviato stamane a Sua Maestà.

Gli edifizi pubblici e molte case private hanno issato la bandiera nazionale. Questa sera, come negli anni decorsi, le manifestazioni di reverenza all'Augusta Signora si compiranno nelle principali piazze dove suoneranno i concerti musicali.

Le LL. EE. Tedesco e Nitti a Genova. — Stamane sono giunti da Roma, a Genova, alle 7,15, per inaugurare il nuovo, grandioso palazzo della Borsa, le LL. EE. i ministri Tedesco e Nitti. Alla stazione di piazza Principe vennero ricevuti dal prefetto, senatore Salvarezza, dal deputato Doria, assessore municipale, in rappresentanza del sindaco indisposto, dal deputato Parodi, dal presidente della Camera di commercio, ing. comm. Danè, dal vice presidente Operli, nonchè da numerosi consiglieri e dai direttori del Banco di Napoli, Ayra, e del Banco di Sicilia, Giglio, e da altre autorità e notabilità.

Dopo una breve sosta nella sala di prima classe per i saluti e le presentazioni i ministri vennero accompagnati in vetture all'Eden Palace Hôtel dove discesero.

Genova, tutta festante e imbandierata per l'avvenimento, salutò calorosamente gli ospiti ministri.

Nella giornata si svolse la cerimonia inaugurale e quanto era prestabilito nel programma. Ne diremo, stante l'ora tarda, lunedì.

Nella diplomazia. — Col 15 corr. è stato ufficialmente esonerato dalle sue funzioni il tenente colonnello di S. M. Augusto Mietzl, dal 1° novembre 1906 addetto militare d'Austria-Ungheria, che ritorna in patria per assumere un comando di truppa.

È stato nominato a suo successore il tenente colonnello di S. M. conte Stanislao Sceptycki, che dopo essere stato ricevuto dall'imperatore in udienza di congedo, è partito immediatamente per Roma.

Per gli italiani espulsi dalla Turchia. — La R. Ambasciata in Madrid ha trasmesso al Ministero degli esteri uno *chèque* di L. 1424,95, oblazione di quella colonia italiana a favore degli espulsi dalla Turchia.

Per l'Esposizione internazionale di architettura. — S. E. Capaldo, sottosegretario di Stato, per l'agricoltura e commercio, ha diretto alle Camere di commercio del Regno una circolare avvisando che sarà tenuta in Lipsia, dal maggio all'ottobre, una Esposizione internazionale di architettura, con riparti affini.

La circolare invita a far rivolgere vive esortazioni a quanti nel rispettivo distretto camerale possano avervi interesse, affinchè profittino dell'occasione propizia che si offre loro di far conoscere e apprezzare i prodotti dell'arte e dell'industria nazionale.

La Mostra comprenderà otto reparti. Il Comitato ordinatore ha assicurato che sarà concesso a favore degli oggetti rimasti invenduti il ritorno gratuito sulle ferrovie della Prussia, della Baviera, della Sassonia, del Wurtemberg, del Baden, dell'Oldenburg, dell'Assia, dell'Alsazia-Lorena e sulle linee private tedesche, e che sarà, inoltre, accordata la franchigia doganale per gli oggetti che alla chiusura della Mostra saranno restituiti agli espositori.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al più presto alla direzione dell'Esposizione internazionale di architettura, con riparti affini, in Lipsia nel 1913, Windmühlenveg, 1½

La Dante Alighieri. — Il Comitato romano della « Dante Alighieri » si è riunito in assemblea generale ordinaria per la nomina dei delegati al XXIII° Congresso, che quest'anno avrà luogo in Catania nei giorni 27,28,29,30 e 31 ottobre, e per le proposte del Comitato della capitale da discutersi al Congresso stesso.

La presidenza venne delegata della scelta dei 26 rappresentanti.

Con nobili parole. il presidente avv. Arturo Bruchi richiamò l'attenzione dell'assemblea sul rilevante numero di ufficiali che dalla Libia si sono iscritti alla « Dante », e propose un voto di plauso al tenente del 2° granatieri Ezio Boccacci benemerito socio della « Dante », che anche dal campo di battaglia nobilmente s'interessa alla nostra « Dante ». Propose di richiedere al Consiglio centrale uno speciale diploma di benemerenza pel valoroso consocio. L'assemblea approvò unanime.

Al congresso di Catania sarà svolto per il Comitato romano il tema: « L'azione della Dante nell'Africa mediterranea ». Ne saranno relatori il cons. barone Ferrero e il prof. G. Provenzal.

Per la galleria d'arte moderna. — La Giunta superiore delle belle arti, composta dagli artisti Ettore Ferrari, G. A. Sartorio, Achille d'Orsi, Leonardo Bistolfi, e Ludovico Pogliaghi, ha deliberato di acquistare nella Mostra d'arte di via Nazionale due importantissime opere di pittura che andranno ad arricchire la galleria d'arte moderna di Roma.

I quadri acquistati sono: « L'uomo dal cappello verde » di Pietro Gaudenzi e « Paesaggio con figura » di Emilio Gola.

Gli ascari a Roma. — Il 5° battaglione di ascari eritrei partirà dalla Libia il 22 corrente, giungerà a Napoli il 26 e ripartirà subito alla volta di Roma, ove si tratterà 5 o 6 giorni.

Si preparano ai valorosi nostri soldati grandi onoranze.

Marina mercantile. — L'*Ischia*, della Società nazionale dei servizi marittimi, è partito da Bombay per Singapore. — Il *Principessa Mafalda*, ha proseguito da Barcellona per l'America del Sud.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 19. — Durante un attacco notturno nelle manovre navali la torpediniera *G. 112* ha avuto una collisione con la corazzata tedesca *Hessen*.

L'equipaggio della torpediniera ha avuto tre morti.

COSTANTINOPOLI, 19. — Il Consiglio supremo di guerra sotto la presidenza di Nagil pascià tiene quotidianamente conferenze riguardanti le questioni militari.

PARIGI, 19. — Il Ministero della marina non ha ricevuto alcuna conferma della voce corsa stanotte a Tolone dell'affondamento della controtorpediniera *Cavalier*.

Tale voce è ormai considerata certamente infondata.

BERNA, 19. — La Commissione franco-tedesca sedente a Berna dal mese di giugno per preparare l'esecuzione dell'accordo congolese del 4 novembre 1911 ha terminato oggi i suoi lavori. Il Consiglio federale ha offerto un banchetto ai delegati.

I lavori della Commissione hanno preso un corso completamente soddisfacente per le due parti. Lo scopo immediato della conferenza è stato di preparare il lavoro tecnico della Commissione di delimitazione che sarà inviata sul luogo e di accordarsi sulle modalità e la data della consegna dei territori da cedere da parte della Francia.

Su ciascuna di queste questioni la Commissione ha fissato il testo di accordo, che sarà sottoposto alla ratifica dei due Governi. Inoltre, la Commissione è riuscita a preparare un accordo speciale sulle Società concessionarie previste nell'accordo del novembre, elaborando un progetto di 50 articoli destinati a regolare questa materia.

COSTANTINOPOLI, 20. — Il Sultano ha deciso di far nominare, appena costituito il Gabinetto Tewfik pascià, una Commissione comprendente ministri, senatori, deputati e generali.

La Commissione sarà incaricata di compiere un'inchiesta e presentare una relazione sulla situazione interna.

Dopo il *selamlik* Churchid pascià ha dato lettura ad una sessantina di ufficiali del proclama del Sultano che è stato pure letto nelle principali caserme.

BERLINO, 20. — Il *Lokal Anzeiger* riceve da Monastir: Gli albanesi della zona Dibra-Elbassan-Tirana hanno firmato un trattato che stabilisce una insurrezione generale a datare dalla settimana ventura.

Lo stesso giornale riceve da Belgrado: Si ha da Uskub che cinque battaglioni di Giacovitza con 78 ufficiali sono passati agli insorti.

Il *Lokal Anzeiger* ha da Salonicco: I gendarmi che operavano il reclutamento nella zona di Kayalar del vilayet di Monastir sono stati espulsi dalla popolazione che ha dichiarato di non voler dare i suoi figli pel servizio militare. Un gendarme è rimasto ucciso.

LISBONA, 20. — Si è accertato che molti preti del Minho e Tras-os-Montes erano i principali organizzatori della cospirazione essendosi trovate nelle loro abitazioni, bombe, fucili, munizioni e manifesti che chiamavano le popolazioni rurali alle armi contro la repubblica.

Il Governo di Lisbona insiste adesso presso la Spagna per l'adozione delle misure che il diritto delle genti e il diritto internazionale accordano in tali condizioni ai Governi legalmente costituiti e riconosciuti.

La colonia spagnuola di Lisbona che conta 50.000 persone voleva fare una grande dimostrazione per protestare contro la debolezza delle autorità spagnuole.

Il Governo portoghese non ha permesso che tale dimostrazione avesse luogo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 luglio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	749.54
Termometro centigrado al nord	28.8
Tensione del vapore, in mm.	14.76
Umidità relativa, in centesimi	50
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	12
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.7
Temperatura minima	18.5
Pioggia in mm.	—

19 luglio 1912.

In Europa: pressione massima di 767 sull'Irlanda, minima di 753 sulla Baviera.

In Italia nelle 24 ore: barometro dovunque notevolmente disceso, fino a 7 mm. in Piemonte e Lombardia: temperatura poco variata: pioggie e temporali in Val Padana.

Barometro: intorno a 754 sull'Italia superiore, massimo a 758 sulla Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti prevalentemente intorno a ponente; cielo nuvoloso sull'Italia settentrionale e centrale; ancora pioggie e temporali in Val Padana; cielo vario altrove; mare alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 luglio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	26 1	22 5
Genova	coperto	mosso	28 8	23 0
Spezia	coperto	legg. mosso	27 2	20 4
Cuneo	coperto	—	25 1	17 2
Torino	coperto	—	26 8	17 7
Alessandria	coperto	—	29 0	20 5
Novara	coperto	—	32 3	15 9
Domodossola	coperto	—	27 5	16 8
Pavia	coperto	—	30 9	18 5
Milano	piovoso	—	31 4	17 4
Como	coperto	—	29 7	20 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	piovoso	—	28 0	14 5
Brescia	coperto	—	29 6	20 2
Cremona	coperto	—	30 4	19 6
Mantova	3/4 coperto	—	30 0	19 8
Verona	coperto	—	29 8	20 4
Belluno	coperto	—	23 9	15 4
Udine	coperto	—	27 9	18 0
Treviso	coperto	—	28 1	19 7
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 8	19 0
Padova	3/4 coperto	—	27 6	19 7
Rovigo	coperto	—	30 5	18 8
Piacenza	coperto	—	29 1	18 8
Parma	coperto	—	29 8	19 8
Reggio Emilia	coperto	—	29 5	20 4
Modena	coperto	—	28 4	19 9
Ferrara	coperto	—	28 1	19 0
Bologna	coperto	—	27 9	21 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 0	18 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	28 8	20 0
Ancona	sereno	calmo	29 1	21 9
Urbino	sereno	—	29 4	19 0
Macerata	1/2 coperto	—	29 8	20 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 5	16 8
Camerino	1/4 coperto	—	28 8	18 1
Lucca	coperto	—	30 7	19 9
Pisa	1/2 coperto	—	31 1	18 6
Livorno	1/4 coperto	mosso	30 5	22 0
Firenze	coperto	—	33 0	20 6
Arezzo	—	—	—	—
Siena	3/4 coperto	—	30 5	18 8
Grosseto	1/2 coperto	—	31 9	21 0
Roma	1/4 coperto	—	31 7	18 5
Teramo	sereno	—	31 3	17 8
Chieti	sereno	—	27 8	19 0
Aquila	sereno	—	28 0	14 8
Agnone	sereno	—	28 0	17 0
Foggia	1/4 coperto	—	31 6	16 0
Bari	sereno	legg. mosso	28 0	20 2
Lecce	coperto	—	29 3	22 4
Caserta	3/4 coperto	—	33 9	18 7
Napoli	sereno	calmo	29 8	21 7
Benevento	1/4 coperto	—	33 1	16 2
Avellino	1/4 coperto	—	28 0	14 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	30 0	18 0
Cosenza	1/2 coperto	—	30 5	18 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	29 2	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	32 8	22 5
Palermo	1/2 coperto	calmo	31 4	21 8
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	26 6	22 3
Caltanissetta	sereno	—	32 7	24 5
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	27 3	23 0
Catania	1/2 coperto	calmo	28 7	22 4
Siracusa	3/4 coperto	calmo	27 9	20 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 2	13 0
Sassari	3/4 coperto	—	29 0	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*